

4.1.2

Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità¹

del 16 gennaio/15 febbraio 1995

Nell'intento di trovare una soluzione comune per il riconoscimento degli attestati di maturità in Svizzera;
consapevoli del fatto che ciascuna parte può impegnarsi giuridicamente soltanto nel suo ambito di competenza,

si conviene quanto segue:

I. Disciplinamento del riconoscimento della maturità

Art. 1 Principio

¹Il Consiglio federale e la CDPE coordinano il riconoscimento degli attestati di maturità. A tal fine adottano regolamenti armonizzati. Il riconoscimento concerne:

- a. gli attestati cantonali di maturità liceale,
- b. gli attestati ottenuti agli esami svizzeri di maturità²,
- c. gli attestati di maturità professionale in combinazione con un attestato di esame complementare³, e

¹ Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004

² Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011

³ Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004

d. gli certificati di maturità specializzata riconosciuti a livello svizzero in combinazione con un attestato di esame complementari⁴.

²Essi instaurano un'istanza comune di riconoscimento.

³Essi coordinano la pubblicazione dei regolamenti relativi al riconoscimento.

II. Istanza comune di riconoscimento

Art. 2 Commissione svizzera di maturità

Il Consiglio federale e la CDPE mantengono congiuntamente una "Commissione svizzera di maturità" (Commissione).

Art. 3 Compiti

¹La Commissione sottopone al DFI⁵ e alla CDPE proposte relative al riconoscimento degli attestati di maturità.

²Essa verifica che le scuole riconosciute rispettino le condizioni di riconoscimento. Il cantone in cui ha sede la scuola, la CDPE e il DFI⁶ possono incaricare la Commissione di procedere a verifiche.

³La Commissione organizza gli esami svizzeri di maturità e gli esami complementari conformemente alle relative disposizioni particolari⁷.

⁴Essa esamina le deroghe per le scuole di maturità riconosciute che intendono fare esperienze pilota.

⁴ Modifica del 27 ottobre/9 novembre 2016; entrata in vigore il 1° gennaio 2017

⁵ A partire dal 1° gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

⁶ A partire dal 1° gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

⁷ Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011

⁵Essa esamina le richieste di constatazione dell'equivalenza di attestati esteri con quelli svizzeri.

⁶Essa esamina, all'attenzione del DFI⁸ e della CDPE, questioni relative al riconoscimento della maturità.

Art. 4 Composizione, organizzazione

¹La Commissione conta al massimo 25 membri.

²La metà dei membri è nominata dal DFI⁹, l'altra metà dal Comitato della CDPE. Quest'ultimo nomina il presidente o la presidente d'intesa con il DFI¹⁰. La durata dei mandati è di 4 anni; non può superare 12 anni¹¹.

³La Commissione dispone di un segretariato che dipende amministrativamente dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca^{12,13}.

⁴La Commissione adotta un regolamento che necessita dell'approvazione del DFI¹⁴ e del Comitato della CDPE.

Art. 5 Finanze

¹La presidente o il presidente riceve un'indennità annua. Per la partecipazione alle sedute della Commissione e per gli altri lavori di Commissione i membri sono indennizzati¹⁵.

²La Confederazione e la CDPE si ripartiscono i costi della Commissione in ragione di metà ciascuno. La CDPE partecipa

⁸ A partire dal 1° gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

⁹ A partire dal 1° gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

¹⁰ A partire dal 1° gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

¹¹ Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011

¹² A partire dal 1° gennaio 2013: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

¹³ Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011

¹⁴ A partire dal 1° gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

¹⁵ Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011

all'onere finanziario del segretariato nella misura di un importo che va convenuto tra il DFI¹⁶ e la CDPE stessa.

III. Esami svizzeri di maturità¹⁷

Art. 6 Principio

¹La Commissione organizza gli esami di maturità per i candidati che desiderano ottenere un attestato di maturità al di fuori di una scuola di maturità riconosciuta.

²Questi esami di maturità danno diritto ad un attestato equivalente a quello ottenuto nelle scuole di maturità riconosciute.

Art. 7 Regolamento

Lo svolgimento degli esami svizzeri di maturità è disciplinato dall'ordinanza del Consiglio federale del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità¹⁸. Le modifiche di detta ordinanza devono essere decise d'intesa con la CDPE¹⁹.

IIIa. Esami complementari²⁰

Art. 7a Principio²¹

¹La Commissione esercita la vigilanza sugli esami complementari per l'ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un certificato di matu-

¹⁶ A partire dal 1° gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

¹⁷ Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011

¹⁸ RS 413.12

¹⁹ Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011

²⁰ Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004

²¹ Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011

rità specializzata riconosciuto a livello svizzero²² alle università cantonali e ai politecnici federali.

²La Commissione può organizzare gli esami complementari di cui al capoverso 1 da sola oppure, su richiesta dei Cantoni, delegare questo compito alle scuole che rilasciano attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero.

Art. 7b Regolamento²³

Gli esami complementari alla maturità professionale o a un certificato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero sono retti:

- a. dall'ordinanza del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali²⁴,
e
- b. dal regolamento della CDPE del 17 marzo 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione alle università cantonali e ai politecnici federali dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un certificato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero²⁵.

IV. Disposizioni finali

Art. 8 Revoca

Il presente accordo può essere revocato per la fine di ciascun anno civile con un preavviso di quattro anni.

²² Modifica del 27 ottobre/9 novembre 2016; entrata in vigore il 1° gennaio 2017

²³ Modifica del 27 ottobre/9 novembre 2016; entrata in vigore il 1° gennaio 2017

²⁴ RS 413.14

²⁵ Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.2.1.3.

Art. 9 Approvazione ed entrata in vigore

¹Il presente accordo è stato approvato dal Consiglio federale il 15 febbraio 1995 e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione il 16 gennaio 1995.

²Entra in vigore il 1° agosto 1995.

Berna, 16 gennaio/15 febbraio 1995

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

La presidente: Isabelle Chassot
Il segretario generale: Hans Ambühl